Avviso di notifica

Lo scrivente avv. Giovanni Lamberti, quale procuratore costituito del Prof. **LUIGI PISAPIA,** in nome e per conto del Prof. **LUIGI PISAPIA** ed in esecuzione dell' Ordinanza n. 1826/2025 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 05 marzo 2025, dal Tar Campania - Napoli, IV Sezione, n. 1826/2025, pubblicata il 06/03/25, sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, chiede che venga pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a mezzo notifica per pubblici proclami con le modalità disposte nella predetta ordinanza i seguenti allegati:

1) Ricorso in riassunzione;
2) Motivi aggiunti;
3) Ordinanza Collegiale Tar Campania Napoli IV Sezione n. 1826/2025;
4) decreto di approvazione della graduatoria impugnata;
5) elenco dei controinteressati.

In conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza di cui sopra, codesta amministrazione dovrà assolvere ai seguenti adempimenti:

- pubblicare sul proprio sito il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della riferita ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente, per il tramite dello scrivente avvocato, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;
- dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;
- la pubblicazione dovrà rispettare le modalità ed i termini previsti dall'ordinanza di cui sopra. In particolare le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Considerato che la parte ricorrente è stata onerata di depositare il predetto attestato entro il termine perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione, si chiede sin da ora di provvedere sollecitamente al predetto adempimento, trasmettendo l'attestato allo scrivente difensore nel minor tempo possibile all'indirizzo p.e.c. da cui si scrive.

Vogliate farci conoscere, inoltre, le modalità per effettuare il versamento di 30 euro per l'attività di pubblicazione così come fissate nella riferita ordinanza.

Si resta in attesa della pubblicazione, del relativo attestato e delle informazioni necessarie per il pagamento.

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: avvgiovannilamberti@pec.it;

Si allegano i seguenti atti:

1) Ricorso in riassunzione;
2) Motivi aggiunti;
3) Ordinanza Collegiale Tar Campania Napoli IV Sezione n. 1826/2025;
4) decreto di approvazione della graduatoria impugnata con relativa graduatoria allegata;
5) elenco dei controinteressati.

Salerno, 17/03/25

Firmato digitalmente da
GIOVANNI LAMBERTI
CN = GIOVANNI LAMBERTI
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-LMBGNN79M17H703S
C = IT

Avv. Giovanni Lamberti

Avv. Giuseppe D'Amato & Avv. Giovanni lamberti
Via G. Napodano, n.10 - 84129 SALERNO
Tel. e Fax 089/2962933

Ecc.mo TAR Campania - Napoli

Ricorso in riassunzione ex art. 15, co. 4, c.p.a.

Per: il **dott. Luigi Pisapia**, nato a Salerno (SA) il 13/11/79 e residente in Baronissi (SA) alla via Giovanni Nicotera, n. 16, C.F.: PSPLGU79S13H703R, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via G. Napodano, n.10, presso l'avv. Giuseppe D'Amato, del Foro di Salerno, C.F.:DMTGPP74E28C262W, il quale con l'avv. Giovanni Lamberti, del Foro di Salerno, C.F: LMBGNN79M17H703S, sia congiuntamente che disgiuntamente, lo rappresentano e difendono ai fini della presente procedura, in forza di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in calce del presente atto. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax: 089/2962933 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: avvgiuseppedamato@pec.it; avvgiovannilamberti@pec.it;

contro: il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex* legge in Napoli alla Via Armando Diaz, 11, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, rappresentato e difeso nel giudizio contraddistinto con Numero Registro Generale: 13751/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, dall''Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nella persona dell'avv.to dello Stato Paolo Fernandes;

nonché: il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n.55 e domiciliato *ex* legge in Napoli alla Via Armando Diaz, 11, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, rappresentato e difeso nel giudizio contraddistinto con Numero Registro Generale: 13751/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, dall''Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nella persona dell'avv.to dello Stato Paolo Fernandes;

e nei confronti di: dott.ssa **Rosalba Pinto**, nata il 29/11/1988 in Castellammare di Stabia (NA), C.F. PNTRLB88S69C129N, residente in Nola (NA) alla via San Paolo Bel Sito, n.33, quale controinteressato;

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelativa,

a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9

ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);

b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;

Nonché per la declaratoria

c) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;

d) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.

Premesso che

A. L'odierno ricorrente in riassunzione, proponeva innanzi al TAR per il Lazio - Roma, ricorso del seguente tenore:

"Ecc.mo TAR Lazio - Roma

Ricorso

Per: *il* ***dott. Luigi Pisapia****, nato a Salerno (SA) il 13/11/79 e residente in Baronissi (SA) alla via Giovanni Nicotera, n. 16, C.F.: PSPLGU79S13H703R, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via G. Napodano, n.10, presso l'avv. Giuseppe D'Amato, del Foro di Salerno, C.F.:DMTGPP74E28C262W, il quale con l'avv. Giovanni Lamberti, del Foro di Salerno, C.F: LMBGNN79M17H703S, sia congiuntamente che disgiuntamente, lo rappresentano e difendono ai fini della presente procedura, in forza di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. in calce del presente atto. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax: 089/2962933 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: avvgiuseppedamato@pec.it; avvgiovannilamberti@pec.it;*

contro: *il* ***Ministero dell'Istruzione e del Merito****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex legge in Roma alla Via Dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;*

nonché: *il* ***Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale****, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n.55 e domiciliato ex legge in Roma alla Via Dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;*

e nei confronti di: *dott.ssa* ***Rosalba Pinto****, nata il 29/11/1988 in Castellammare di Stabia (NA), C.F. PNTRLB88S69C129N, residente in Nola (NA) alla via San Paolo Bel Sito, n.33, quale controinteressato;*

Avverso e per l'annullamento

a) *del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);*

b) *ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;*

Nonché per la declaratoria

c) *della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;*

d) *conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.*

****

Premesso in fatto

1) *che con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico –* ***Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023*** *(allegato n.2), veniva indetto, su base regionale, il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"(in prosieguo brevemente anche soltanto Bando);*

2) *che tra i concorsi banditi nella Regione Campania figurava anche quello riguardante la classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado";*

3) *che il Bando (art.10) prevedeva che la domanda di partecipazione al concorso doveva essere presentata in un'unica Regione e per una sola classe di concorso ed esclusivamente "in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it";*

4) *che, per quanto qui rileva, sempre il Bando, in ossequio a quanto già statuito dall'art. 3, co. 1 del riferito Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, prevedeva all'art. 4, co.1, quali requisiti di ammissione al concorso il* ***possesso congiunto*** *dei seguenti titoli:*

a) *laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

b) *abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente*

3) *che in tale contesto il dott. Luigi Pisapia, in perfetta sintonia con quanto sancito dal Bando di concorso, in data 4 gennaio 2024, provvedeva ad inoltrare, a mezzo del sistema telematico predisposto dal Ministero, domanda on line di partecipazione (n. Protocollo:m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1419075.04-01-2024) al concorso indetto con il riferito Decreto Dipartimentale Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023, e segnatamente, per ciò che qui interessa, nella regione Campania per classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" (allegato n.3);*

4) *che nella riferita domanda di partecipazione al concorso in parola, in ragione di quanto previsto dal sopraindicato articolo 4, co.1 del Bando e dell'art. 3, co.1 del D.M. 205/23, il Dott. Luigi Pisapia, indicava, nello specifico a pagina n. 2 della stessa, i seguenti titoli di accesso:*

a) *Diploma accademico di II livello - Istituto superiore di studi musicali statale e non statale, conseguito in data 25/09/12 presso il Conservatorio statale di Musica "Giuseppe Martucci" Salerno, con votazione 110 su 110, che qui si allega (allegato n.4), trasformata in centesimi ai fini della valutazione concorsuale nel valore di 100;*

b) *Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, conseguita per effetto dell'abilitazione per conferma in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato da concorso straordinario ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021, superato con votazione 127,25 su 150, trasformata in centesimi ai fini della valutazione concorsuale nel valore di 85, come da documentazione qui allegata (allegati nn.5, 6 e 7; e allegati nn. 20 e 21);*

5) *che il ricorrente sosteneva regolarmente e superava entrambe le prove concorsuali ottenendo il punteggio di 92 nella prova scritta (allegati nn.8, 9 e 10) ed il punteggio finale della prova orale di 99,5 determinato ai sensi dell'art. 8 del Bando e dell'art. 8 del D.M. 205/23 dalla media aritmetica della valutazione conseguita nella prova orale pari a 99 e di quella relativa alla prova pratica sostenuta, pari a 100 (allegati nn. 9 e 11);*

6) *che quindi il Dott. Pisapia conseguiva un punteggio totale determinato dalla somma delle valutazioni delle due sopraindicate prove, di* ***191,5;***

7) *che, ai fini di redazione della graduatoria di merito, al punteggio ottenuto nelle prove concorsuali andava aggiunto quello dei titoli posseduti. A tal riguardo* ***il sistema di calcolo automatico e la Commissione*** *(allegato n.12), esaminati i titoli indicati dal dott Luigi Pisapia nella domanda di partecipazione (allegato n.3), attribuiva per gli stessi un punteggio complessivo di 27,5 punti ,così determinato:*

a) *Titoli di accesso - tipologia lettera A.1.1 dell'allegato "B" del D.M. 205/23, Tabella Valutazione Titoli, richiamata dal Bando:* ***5 punti*** *per "Abilitazione Specifica - Abilitazione per conferma in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato, da Concorso straordinario art. 59 comma 9bis".*

E quindi per un totale punteggio per i titoli di accesso di soli 5 punti;

b) *Altri titoli valutabili - tipologia* ***lettera B.4.6 del sopraindicato allegato "B"*** *- Tabella Valutazione Titoli:* ***7,5 punti*** *per "Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale";*

c) *Altri titoli valutabili - tipologia* ***lettera B.4.12 del sopraindicato allegato "B"*** *- Tabella Valutazione Titoli: 5 punti per "Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto".*

E quindi per un totale punteggio per gli atri titoli valutabili di soli 12,5 punti;

d) *Titoli di servizio - tipologia* ***lettera C.1 del sopraindicato allegato "B"*** *- Tabella Valutazione Titoli:* ***per un totale di 10 punti****;*

8) *che, quindi, il punteggio totale riconosciuto dall'Amministrazione scolastica al ricorrente è stato determinato* ***in punti 219*** *(data dalla somma delle seguenti valtuazioni:prova scritta punti 94; prova orale punti 99,5; titoli punti 27,5);*

9) *che la valutazione dei titoli di accesso e degli altri titoli valutabili, così come operata dal sistema di calcolo automatico e dalla Commissione, che qui si contesta, è viziata in ragione delle gravi omissioni e dell'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai titoli posseduti dal ricorrente di seguito indicate:*

a) *Il Dott. Luigi Pisapia ha diritto ad ulteriori* ***12,5 punti*** *nella sezione relativa ai* ***titoli di accesso - tipologia A.1.1 dell'allegato "B" del*** *D.M. 205/23, Tabella Valutazione Titoli, richiamata dal Bando (allegati nn. 13 e 14) - per il titolo di studio dichiarato (diploma accademico di II livello), quale titolo di accesso da possedersi "congiuntamente ", secondo quanto previsto dal sopra citato art. 4, co 1 del Bando e art. 3, co 1 del DM 205/23, all'abilitazione all'insegnamento. Ebbene, detto titolo di accesso andava calcolato in ragione del voto conseguito, trasformato in centesimi, nel caso di specie come sopra precisato pari a 100, e dei parametri di calcolo indicati nell'allegato B - Tabella valutazione titoli - alla lettera A.1.1 (formula indicata: p-75:2, e quindi, nel caso che qui ci occupa, 100-75:2=12,5).*

Al contrario ***il sistema automatico e la Commissione non hanno attribuito alcun punteggio a detto titolo di accesso, valutando unicamente l'ulteriore titolo di accesso costituito dall'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso conseguito per il superamento del concorso straordinario, e per il quale sono stati assegnati correttamente 5 punti*** *in ragione del voto conseguito, trasformato in centesimi, nel caso di specie come sopra precisato pari a 85, e dei parametri di calcolo indicati nell'allegato B - Tabella valutazione titoli - alla lettera A.1.1 (85-75:2=5);*

b) *il ricorrente ha diritto altresì, o comunque, ad ulteriori* ***12,5 punti*** *nella sezione relativa ai* ***titoli di accesso - tipologia A.1.2 del sopraindicato allegato B - Tabella valutazione titoli -,*** *quale punteggio* ***"aggiuntivo"*** *al punteggio ottenuto dai titoli di accesso valutati secondo i parametri di cui alla lettera A.1.1 del richiamato allegato, e ciò in ragione del conseguimento del sopraindicato titolo di Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, ottenuto per effetto del superamento del concorso straordinario art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio;*

c) *nella denegata ipotesi il Dott. Pisapia non avesse diritto agli ulteriori punteggi sopra previsti alle lettere a) e b) che precedono, al medesimo spetterebbero ulteriori 12,5 punti nella sezione relativa ai* ***titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale - tipologia B.4.1 del riferito allegato B - Tabella valutazione titoli -****, in ragione del conseguimento del sopraindicato titolo di Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, ottenuto per effetto del superamento del concorso straordinario art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio;*

10) Tale errore nella valutazione dei titoli da parte del sistema automatico e della Commissione ha determinato un danno diretto al ricorrente, in quanto il punteggio complessivo che gli è stato attribuito è insufficiente a garantirgli una posizione favorevole in graduatoria, nonostante il possesso di titoli che avrebbero dovuto condurre ad una valutazione più alta e favorevole.

Ed infatti, laddove fosse riconosciuto il solo punteggio per i motivi e le causali di cui al punto 7.a) del presente atto, oppure il solo punteggio per i motivi e le causali di cui al punto 7.b) del ricorso, oppure, ancora, il solo punteggio per i motivi e le causali di cui al

punto 7.c) del presente atto, con l'attribuzione di ulteriori 12,5 punti, per un totale di 40 punti per la valutazione dei titoli (27,5 riconosciuti + ulteriori 12,5), il ricorrente conseguirebbe un punteggio di tutte le prove concorsuali e valutazione titoli pari a ***231,50,*** *ponendosi così al* ***primo posto*** *della contesta graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania.*

Nell'ipotesi, invece, fossero riconosciuti entrambi punteggi per i motivi e le causali di cui ai punti 7.a) e 7.b) del presente atto, tenuto conto che ai sensi dell'art. dell'art. 8 co. 5 del Bando e dell'art. 8 co. 5 del D.M. 205/23 il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per la valutazione dei titoli è pari a 50, e che con l'attribuzione dei riferiti ulteriori punteggi il ricorrente supererebbe addirittura tale limite [27,5 riconosciuti +ulteriori 12,5 per i motivi 7.a) + ulteriori 12,5 per i motivi 7.b)], condizione non consentita, il medesimo maturerebbe ***un punteggio totale per la valutazione dei titoli pari a 50*** *e quindi conseguirebbe un punteggio di tutte le prove concorsuali e valutazione titoli pari a* ***241,50, ponendosi sempre al primo posto*** *della contesta graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado per le Regione Campania.*

11) *che con comunicazione del 03 ottobre 2024 (allegato n.15) il Dott. Pisapia proponeva formale reclamo avverso la errata attribuzione di punteggio per alcuni titoli da parte della Commissione ed aveva modo di segnalare nello specifico che: "A parere del richiedente non sono stati attribuiti ulteriori 12,5 punti per l'abilitazione specifica, in ossequio al punto A 1.2 allegato B al bando "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi" che recita "In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso...etc." , ottenuta attraverso un percorso selettivo ovvero la procedura cosiddetta "Concorso straordinario Bis" (DL 73/21 (articolo 59 comma 9-bis, convertito in legge 106/21).";*

12) *che con comunicazioni del 07 e 08 ottobre 2024 (allegati nn. 16 e 17), il Presidente della III sottocommissione competente, rigettava il predetto reclamo rappresentando erroneamente che "la sottocommissione, non avendo la SV inserito il titolo di cui al punto A.1.2, non può materialmente aggiungere nella sezione titoli valutabili un altro titolo", ed*

ancora che "il problema è che materialmente non si può inserire un titolo in piattaforma se non è stata aperta la sezione", ed in ultimo, ad integrazione delle precedenti argomentazioni formulate, che "alla luce dell'Allegato B DM 205/2023 e in particolare della FAQ MIM n. 16 il punteggio di cui al punto A.1.2 non può essere riconosciuto";

***13)** che, ad onta delle legittime osservazioni del Dott. Pisapia e di quanto sopra rappresentato in merito agli ulteriori punti di cui il medesimo avrebbe diritto per la valutazione dei titoli, in data 9 ottobre 2024 veniva pubblicato il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, con il quale è stata pubblicata altresì la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania (allegato n.1) nella quale non risultava inserito il ricorrente perché non posizionato utilmente secondo l'errata valutazione (punti 219) della Commissione;*

***14)** che, quindi, il ricorso all'Autorità Giudiziaria si rende necessario ed indispensabile per la tutela dei diritti del ricorrente;*

Tanto premesso in fatto

gli atti impugnati sono sicuramente invalidi, inefficaci ovvero illegittimi e, pertanto, tali vanno dichiarati ovvero vanno annullati per i seguenti

Motivi di diritto

I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 co. 1 e 8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023), degli artt. 3 co. 1, 8 e 11 del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B di detto ultimo decreto ministeriale, così come nel citato art. 8 del Bando - omessa valutazione del titolo di studio indicato quale titolo di accesso.

Come avuto modo di specificare in premessa al deducente ***non è stato attribuito alcun punteggio per il titolo di studio indicato quale titolo di accesso congiunto a quello di abilitazione all'insegnamento*** *alla specifica classe di concorso A030, Musica nella scuola secondaria di I grado, conseguito per effetto del superamento del concorso straordinario art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e conseguente conferma in ruolo e presa di servizio.*

Come sopra precisato, il ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso in parola ha indicato quale titolo di accesso, oltre quello di abilitazione all'insegnamento, il diploma accademico di II livello, conseguito in data 25/09/12 presso il Conservatorio statale di Musica "Giuseppe Martucci" Salerno, con votazione 110 su 110, (allegato n.4), trasformata in centesimi ai fini della valutazione concorsuale nel valore di 100.

Ed infatti, ai fini dell'ammissione alla partecipazione della riferita procedura concorsuale, all'art. 4 co.1 del Bando di concorso, così come all'art. 3 del D.m. n. 205 del 26 ottobre 2023 dai citati articoli era richiesto da parte dei candidati il possesso ***"congiuntamente dei seguenti titoli:***

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente".

In ragione già della sola normativa sopra richiamata, risulta evidente che, essendo espressamente previsto il possesso "congiunto" di due diversi titoli, quali quello di studio e quello di abilitazione, per la partecipazione al concorso in parola, gli stessi debbano essere entrambi valutati, con l'attribuzione del punteggio previsto dalla richiamata Tabella dei titoli di cui all'allegato B del D.M. n. 205/23.

Ma vi è di più, gli artt. 8 e 11 del D.M. n.205 del 16 ottobre 2023, così come l'art. 8 del Bando, prevedono espressamente che i titoli valutabili nel concorso in parola, ivi compresi quelli di accesso, devono essere valutati in ragione dei parametri di cui alla ***Tabella Valutazione Titoli*** *allegata al D.M. n.205 del 16 ottobre 2023.*

Ebbene in detta tabella, nella sezione relativa ai titoli di accesso, e specificatamente alla lettera A.1.1 indica le modalità di calcolo per l'attribuzione del punteggio da assegnarsi a detti titoli, e quindi a quello di studio posseduto dal ricorrente:

Lettera	Titolo	Punti

A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo nonsia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti **punti 3,75**	Se $p \leq 75$: **0 punti** se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$ **punti** arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi

Dalla richiamata tabella è quindi espressamente indicato che i titoli di accesso congiuntamente posseduti dal ricorrente devono essere calcolati in ragione della formula sopraindicata.

*Ciò posto, il titolo di studio indicato dal Dott. Pisapia, quale uno dei due titoli di accesso congiuntamente richiesti, andava valutato in ragione del voto conseguito, trasformato in centesimi, e dei parametri di calcolo indicati nell'allegato B - Tabella valutazione titoli - alla lettera A.1.1 (formula indicata: p-75:2). Quindi, nel caso che qui ci occupa, i****l deducente, per il titolo di studio dichiarato, ha diritto ad ulteriori 12,5 punti nella sezione relativa ai titoli di accesso - tipologia A.1.1 dell'allegato "B" del D.M. 205/23****, Tabella Valutazione Titoli, richiamata dal Bando, come specificato nel seguente calcolo: punteggio conseguito in centesimi pari a 100 -75:2=12,5.*

*Al contrario, **nel redigere la graduatoria in questione, l'Amministrazione Scolastica, come detto, in violazione della sopraindicata normativa, è incorsa in un evidente errore laddove non ha attribuito alcun punteggio a detto titolo di accesso, valutando unicamente l'ulteriore titolo di accesso costituito dall'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso conseguito per il superamento del concorso straordinario, e per il quale sono stati assegnati correttamente 5 punti.***

*Concludendo sul punto, il Dott. Pisapia Luigi secondo **la corretta stima dei titoli di accesso di cui alla l**ettera A.1.1 della richiamata tabella ha diritto al riconoscimento di un punteggio ulteriore di 12,5 per il titolo di studio sopraindicato che andrà sommato a*

quello di 5 punti per l'ulteriore titolo di accesso costituito dall'abilitazione, correttamente determinato e riconosciuto dall'Amministrazione Scolastica.

È qui sufficiente ribadire che di per sè il solo riconoscimento di tale ulteriore punteggio, con conseguente adeguamento del punteggio totale assegnabile ai titoli posseduti dal deducente, pari a 40, anziché di punti 27,5, comporterà un incremento del punteggio complessivo del medesimo pari a 231,5, (219 riconosciuti + 12,5) con sua collocazione al primo posto della della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania, qui impugnata.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B al D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 richiamata nel predetto art. 8 del Bando -Violazione dell'art. 6, Legge 241/1990 - omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto alla lettera A.1.2 del richiamata tabella per l'abilitazione specifica conseguita.

Come già dettagliatamente argomentato in premessa, il deducente ha indicato tra i titoli di accesso di cui alla pagina 2 dell'allegata domanda di partecipazione al concorso in parola (all. n.3) l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, conseguita per effetto dell'abilitazione per conferma in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato da concorso straordinario ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021, superato con votazione 127,25 su 150, trasformata in centesimi ai fini della valutazione concorsuale (allegati nn.5, 6 e 7).

Ed infatti, il deducente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal D.M. 108/2022 (allegato n.18), dal D.D.G. 1081/2022, cd Bando (allegato n.19) e dall'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, superando la stessa e ponendosi al terzo posto della graduatoria di merito per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado per la Regione Sardegna ,approvata con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale Prot. MIUR AOODRSA Registro Ufficiale n.0011837.30-05-2023 (allegati nn. 20 e 21). Lo stesso ha svolto il periodo annuale di formazione e superata la relativa prova (allegato n.6), e quindi

immesso in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato del 01/09/23 con l'Istituto comprensivo Sorso (allegato n.7).

Per quanto qui rileva preme sottolineare che l'art. 19, co. 3 del D.M. 108/2022 (allegato n.18) prevedeva espressamente che "A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato"; ed ancora al comma 4 del citato articolo che "All'atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi".

Alla conclusione quindi di tale iter il Dott. Pisapia ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, titolo di accesso "congiunto" alla procedura concorsuale per cui è causa, correttamente valutato dalla Amministrazione Scolastica nella sezione titoli di accesso A.1.1 applicando il seguente calcolo: punteggio conseguito in centesimi 85-75:2=5 punti.

Tuttavia, la tabella dei titoli valutabili - allegato B del DM 205/23, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso, specificatamente alla lettera A.1.2, assegna un ulteriore punteggio di 12,50 "in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1" per tale specifico titolo di accesso. Ed infatti, in detto allegato nella sezione A relativa alla valutazione dei titoli di accesso, alla lettera A.1.2 così è dato leggere: "In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Punti 12,50

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali".

Ebbene, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito dal deducente per effetto del superamento del concorso straordinario ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e quindi per conferma in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato, rientra appunto tra i casi di "abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso" di cui alla predetta lettera A.1.2 della richiamata Tabella. E ciò, non solo perché l'art.. 59,

comma 9-bis, del ***Decreto Legge 73/2021*** *(convertito nella* ***Legge 106/2021****) struttura tali concorsi straordinari con percorsi selettivi tra i candidati, fondati sul superamento di prove centrate sulla valutazione delle competenze disciplinari e didattiche, sul confronto dei titoli posseduti, e sulla valutazione di un periodo di prova e di formazione, ma anche perché l'****equiparazione*** *dell'abilitazione conseguita attraverso tali* ***concorsi straordinari*** *e un'****abilitazione specifica "tradizionale"*** *è regolata dal Decreto Legge 126/2019, convertito in* ***Legge 159/2019****, nello specifico dal* ***comma 3-bis dell'art. 1, che così recita: "Il concorso straordinario di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è equiparato a tutti gli effetti all'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124."****.*

In ragione quindi del quadro normativo sopraindicato, il ricorrente ha diritto altresì, e ciò anche nell'ipotesi di diniego all'ulteriore punteggio indicato per il titolo di studio, ad ulteriori 12,5 punti nella sezione relativa ai titoli di accesso - tipologia A.1.2 del sopraindicato allegato B - Tabella valutazione titoli -, quale punteggio "aggiuntivo" al punteggio ottenuto dai titoli di accesso valutati secondo i parametri di cui alla lettera A.1.1 del richiamato allegato.

Come avuto modo di precisare in premessa, ***il mancato riconoscimento del punteggio*** *per il titolo qui reclamato* ***è dipeso dall'erronea interpretazione della Commissione*** *laddove con comunicazioni del 07 e 08 ottobre 2024 (allegati nn. 16 e 17), nel rigettare il reclamo in autotutela presentato dal ricorrente su tale specifica doglianza (allegato n. 15) ha apparentemente giustificato il proprio operato con le laconiche seguenti motivazioni: "la sottocommissione, non avendo la SV inserito il titolo di cui al punto A.1.2, non può materialmente aggiungere nella sezione titoli valutabili un altro titolo", ed ancora che "il problema è che materialmente non si può inserire un titolo in piattaforma se non è stata aperta la sezione", ed in ultimo, ad integrazione delle precedenti argomentazioni formulate, che "alla luce dell'Allegato B DM 205/2023 e in particolare della FAQ MIM n. 16 il punteggio di cui al punto A.1.2 non può essere riconosciuto".*

Ebbene, va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla Amministrazione Scolastica, il titolo in questione era stato debitamente inserito dal ricorrente tra i titoli di accesso di cui alla sezione A della domanda di

partecipazione al concorso in parola, e per cui lo stesso, essendo un titolo di abilitazione ottenuto a mezzo di procedure selettive, come dettagliato dal ricorrente nella riferita istanza di partecipazione, doveva essere valutato automaticamente anche in merito al punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della riferita tabella dei titoli, richiamata dal Bando di concorso.

Secondariamente, i provvedimenti di rigetto del reclamo in autotutela sono privi di una motivazione esaustiva e non hanno tenuto conto degli errori materiali riscontrati nella valutazione dei titoli. La mancata motivazione rende i provvedimenti qui impugnati illegittimi e violativi dell'art. 3 della legge 241/1990.

In terzo ordine, detti provvedimenti di rigetto sono altresì illegittimità e quindi vanno annullati, in quanto resi in violazione ***dell'art. 6, Legge 241/1990 e del principio del soccorso istruttorio.***

Ed infatti, se anche per assurdo fosse vera la circostanza addotta dalla Amministrazione secondo la quale detto titolo, già inserito nella sezione A della domanda di partecipazione, "dopo poche righe" andava nuovamente inserito in un'ipotetica sotto-sezione A.1.2 della stessa, si tratterebbe ad ogni modo di un ***errore materiale facilmente riscontrabile*** *dall'Amministrazione. Quest'ultima, proprio in ragione di tutti i dettagli forniti dal deducente nella sezione che precedeva in merito al titolo in questione, avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'errore e procedere alla correzione, senza penalizzare il candidato. D'altronde, in un primo momento la Commissione, in riscontro alle osservazioni del deducente, implicitamente riconoscendo il diritto dello stesso a tale punteggio aggiuntivo, affermava che "il problema è che materialmente non si può inserire un titolo in piattaforma se non è stata aperta la sezione". In altre parole l'Amministrazione ammetteva di non essere in grado di provvedere a tale correzione per problemi tecnici!*

In ragione quindi delle argomentazioni di cui ai riferiti provvedimenti di rigetto, l'Amministrazione Scolastica, in sede di redazione della conseguente graduatoria di merito, qui impugnata, non ha assegnato il punteggio aggiuntivo di cui alla lettera A.1.2 al deducente, realizzando così l'ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale

per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B al D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 richiamata nel predetto art. 8 del Bando, nonché dell'ulteriore normativa sopra richiamata.

È opportuno qui ribadire che, laddove fossero riconosciuti sia i 12,5 punti per il titolo di studio dichiarato quale titolo di accesso per i motivi e le causali di cui al punto di diritto n.1) del presente ricorso, che gli ulteriori 12,5 punti per il cd punteggio aggiuntivo, qui argomentato, il ricorrente otterrebbe un punteggio totale di 50 per i titoli posseduti, pari alla massima misura consentita dall'art. 8 co. 5 del Bando e dell'art. 8 co. 5 del D.M. 205/23, anziché di punti 27,5 riconosciuti dall'Amministrazione Scolastica. Per l'effetto di tale incremento il Dott. Pisapia conseguirebbe un punteggio di tutte le prove concorsuali e valutazione titoli pari a ***241,50, ponendosi al primo posto della contestata graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania.***

Ad ogni modo, di per sè anche il solo riconoscimento di tale ulteriore punteggio di 12,50 per la lettera A.1.2 della richiamata Tabella, con conseguente adeguamento del punteggio totale assegnabile ai titoli posseduti dal deducente, pari a 40, anziché di punti 27,5, comporterà un incremento del punteggio complessivo del medesimo ***pari a 231,50****, (219 riconosciuti + 12,5) con sua collocazione al primo posto della della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania, qui impugnata.*

III) <u>Violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B al D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 richiamata nel predetto art. 8 del Bando - Violazione dell'art. 6, Legge 241/1990 - omessa attribuzione del punteggio previsto alla lettera B.4.1 del richiamata tabella per l'abilitazione specifica conseguita.</u>

Nella denegata ipotesi il Dott. Pisapia non avesse diritto agli ulteriori punteggi sopra previsti per i titoli di accesso, al medesimo spetterebbero ulteriori ***12,5 punti*** *nella sezione relativa ai* ***titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale - tipologia B.4.1 del riferito allegato B - Tabella valutazione titoli, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso -,*** *in*

ragione del conseguimento del sopraindicato titolo di Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, ottenuto per il concorso straordinario art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio. Ed infatti la citata tabella alla lettera B.4 prevede espressamente:

B.4	**Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale**	**Punti**
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (**per ciascun titolo**)	**12,50**

È evidente che la procedura concorsuale ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021, meglio descritta al punto di diritto n.2) del presente ricorso, costituisce un titolo valutabile in ragione della citata tabella secondo la lettera B.4.1.

A nulla rileva, nel caso di specie, che tale titolo non sia stato inserito dal deducente nella specifica sezione della domanda di partecipazione al concorso, consistendo tale circostanza un mero errore materiale, facilmente riscontrabile dall'Amministrazione Scolastica. Ed invero, tale titolo era stato già dettagliatamente indicato dal ricorrente alla pagina n.2 della riferita domanda tra i titoli di accesso. Ciò posto, in virtù dell' art. 6, Legge 241/1990 e del principio del soccorso istruttorio, l'Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto rendersi conto che, nonostante l'inserimento impreciso, il titolo in questione era comunque ampiamente documentato e identificabile all'interno della domanda, e pertanto non vi era alcuna ragione per escluderlo dalla valutazione del punteggio di cui alla lettera B.4.1 della richiamata tabella.

La mancata applicazione del soccorso istruttorio ha determinato un grave pregiudizio per il ricorrente, privandolo della possibilità di vedersi riconosciuto il punteggio ulteriore di 12,50 punti per un titolo legittimamente posseduto e dichiarato, e ha determinato un risultato finale ingiusto nella graduatoria.

Pertanto, si chiede che la graduatoria venga annullata e che, in applicazione del principio di soccorso istruttorio, il titolo del ricorrente venga regolarmente valutato, con il conseguente adeguamento del punteggio complessivo del medesimo pari a 231,50, (219 riconosciuti + 12,5) con sua collocazione al primo posto della della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania, qui impugnata.

IV) Violazione /o falsa applicazione degli artt.5, 8, e 9 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) – violazione e /o falsa applicazione degli artt.8, 11 e 12 del D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 - violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 15 del DPR 487/1994 - violazione e /o falsa applicazione dell'art.35 del D. Lgs. 165/2001 – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - travisamento dei fatti – mancanza assoluta di motivazione.

La vicenda sottoposta al nostro esame assume i contorni del grottesco se solo si considera il fatto che il ricorrente, pur avendone pieno diritto, non figura nella graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030.

Detta palese illegittimità è stata prontamente portata all'attenzione dell'Amministrazione Scolastica con espressa richiesta del ricorrente di rettifica del punteggio in via di autotutela, senza tuttavia sortire alcun positivo effetto.

In tale contesto il mancato inserimento in graduatoria della dott.ssa Rosanna Giudice con punteggio 211,50 ed alla posizione n.350 ovvero nella posizione corrispondente all'effettivo punteggio maturato, senza dubbio rappresenta una cogente violazione:

a) delle norme della lex specialis** (Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) **che governano lo svolgimento della prova d'esame nonché la valutazione delle prove e la conseguente formazione delle graduatorie, rintracciabili negli artt.5, 8 e 9 del Bando;

***b) delle norme del D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 che disciplinano la valutazione delle prove** d'esame e dei titoli del concorso per l'assunzione del personale docente (art.8); l'indicazione dei titoli valutabili e del relativo punteggio (art.11) e la formazione delle graduatorie finali di merito (art.12);*

c) delle norme generali di accesso al pubblico impiego** mediante concorso e della disciplina delle prove di esame, della loro valutazione e della formazione delle graduatorie finali di cui al **D.P.R. n.487/1994 (artt.3, 8 e 15) ed al D. Lgs. n.165/2001 (art. 5);

d) *degli artt.3 e 97 Cost. laddove il ricorrente è stato ingiustamente riservato un trattamento diverso e deteriore rispetto agli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e sono collocati correttamente in graduatoria con il punteggio loro spettante (art.3), con ciò impedendo ad un soggetto meritevole e vincitore di concorso di accedere al lavoro pubblico quale diretto corollario del principio di buon andamento ed efficienza (art.97).*

Se ciò non bastasse la mancata corretta valutazione dei titoli del ricorrente si risolve, altresì, in un solare travisamento dei fatti laddove il dott. Pisapia non è utilmente collocato in graduatoria con il suo punteggio.

Sulla scorta delle denunciate violazioni non è chi non vede il lapalissiano diritto della ricorrente ad essere inserita al posto n.1 (o in diversa posizione in relazione al punteggio riconosciuto) della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A022, con punteggio 241,50, ovvero 231,50, o ancora del diverso punteggio riconosciuto, come sopra meglio specificato.

V) <u>Istanza di sospensione.</u>

La sospensione cautelativa degli atti in questione, è senza dubbio concedibile per la contemporanea presenza tanto del fumus boni iuris che dal periculum in mora.

Con specifico riguardo al fumus boni iuris la illegittimità tanto dell'azione quanto degli atti amministrativi concretamente adottati è palese per l'evidente circostanza che il ricorrente non è stato inserita nella graduatoria di merito al posto corrispondente al punteggio posseduto.

In merito al periculum in mora è ravvisabile nel fatto che, nelle more della decisione di merito, verosimilmente saranno terminate le procedure di assunzione dei docenti vincitori di concorso anche mediante scorrimento della graduatoria cosicché la mancata urgente possibilità per il ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio dovutogli con sua collocazione alla posizione n.1 o in quella diversa in relazione al punteggio riconosciuto della graduatoria di merito del concorso in questione, gli arrecherebbe un sicuro ed irreparabile danno in quanto non le permetterebbe di poter ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed estenderebbe i suoi effetti pregiudizievoli anche sulla parte Pubblica che dovrà provvedere al relativo risarcimento ovvero a stravolgere le assunzioni già effettuate.

****

P.Q.M.

la dott. Luigi Pisapia*, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,* ***previa adozione dei richiesti provvedimenti cautelari collegiali***

Chiede e conclude

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia:

A) *fissare l'udienza di discussione del presente ricorso;*

B) *accogliere il presente ricorso, per i motivi innanzi espressi, e per l'effetto:*

B.1) *annullare:*

➢ *Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);*

➢ *i provvedimenti del 07 e 08 ottobre 2024 (allegati nn.16 e 17) di rigetto al reclamo in autotutela proposto e ove e per quanto occorra tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente;*

B.2) *dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente:*

➢ *ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;*

➢ *ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.*

C) *il tutto con vittoria di compenso di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo;*

D) *ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 488/99, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile.*

E) <u>In via istruttoria</u> *si chiede sin d'ora, di acquisire presso l'Amministrazione convenuta tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio e si producono i documenti sopra indicati e di cui all'indice.*

Salerno, 5 dicembre 2024

Avv. Giovanni Lamberti ***Avv. Giuseppe D'Amato****"*

B. Il ricorso in parola veniva notificato in data 6/12/24 alle parti resistenti e, nei confronti del controinteressato in data 10/12/24, il cui processo notificatorio si perfezionava in data 21/12/24 per il mancato ritiro del plico trasmesso a mezzo servizio postale entro 10 gg dal emissione del CAD, come da relative ricevute prodotte in corso di causa;

C. il riferito ricorso è stato regolarmente iscritto al Numero Registro Generale: 13751/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma;

D. in data 12/01/25 le parti resistenti, a mezzo Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv.to dello Stato Paolo Fernandes, si costituivano per la fase cautelare, la cui udienza era sta fissata per il 13/01/25 con atto di costituzione del seguente tenore:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-Roma

Sezione 3B

ATTO DI COSTITUZIONE

dell'Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f.80185250588)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA (c.f.80039860632)

con la difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (T.U. approvato con Decreto del 30/10/1933 n. 1611, art. 1) si costituisce in giudizio per resistere al ricorso notificato il 6 dicembre 2024

Ad istanza di PISAPIA LUIGI

Avverso

A norma dell'art. 55, settimo comma, del D.Lgs 2/7/2010 n° 104, chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Avvocato dello Stato

Roma 10 gennaio 2025

Avvocato dello Stato

PAOLO FERNANDES"

E. La predetta udienza cautelare veniva rinviata al 24/01/25 in ragione della questione di incompetenza territoriale sollevata dall' Ecc.mo Tar per il Lazio - sede di Roma, con concessione dei termini per note in merito a detta questione di incompetenza;

F. In data 14/01/25 le parti resistenti reiteravano la propria costituzione per l'udienza del cautelare del 24/01/25 con atto di costituzione di contenuto identico a quello prodotto il 12/01/25**;**

G. Con note depositate in data 17/01/25 il deducente rappresentava che la competenza territoriale del relativo giudizio andava radicata di certo in quella dell'Ecc.mo Tar per il Lazio - sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, cpa, richiamando provvedimenti del Tar per la Campania - sede di Napoli - rese in vertenze analoghe a quella che qui ci occupa;

H. All'esito dell'udienza cautelare del 24/01/25, nella quale parte ricorrente aveva reiterato le argomentazioni esposte nelle note del 17/01/25, con ordinanza n. 1437/2025, pubblicata il 24/01/25, il collegio ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli;

****

Tutto ciò premesso, il **Dott. Luigi Pisapia**, C.F.: PSPLGU79S13H703R, come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il ricorso depositato innanzi al TAR Lazio - Roma di cui al Numero Registro Generale: 13751/2024, sopra integralmente trascritto, con il presente atto riassume, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del c,p.a., il riferito giudizio sopra indicato, e pertanto, **previa** adozione dei richiesti provvedimenti cautelari collegiali consistenti nella richiesta di sospensione cautelativa dei provvedimenti qui impugnati,

Chiede e conclude

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia:

A) fissare l'udienza di discussione del presente ricorso;

B) accogliere il presente ricorso, per i motivi innanzi espressi, e per l'effetto:

B.1) annullare:

➢ Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);

➢ i provvedimenti del 07 e 08 ottobre 2024 (allegati nn.16 e 17) di rigetto al reclamo in autotutela proposto e ove e per quanto occorra tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente;

B.2) dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente:

➢ ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;

➢ ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.

C) il tutto con vittoria di compenso di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo;

D) ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 488/99, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile.

E) In via istruttoria si chiede sin d'ora, di acquisire presso l'Amministrazione convenuta tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio e si producono i documenti sopra indicati e di cui all'indice.

Salerno, 05 febbraio 2025

Avv. Giovanni Lamberti ***Avv. Giuseppe D'Amato***

Firmato digitalmente da

GIOVANNI LAMBERTI

CN = GIOVANNI LAMBERTI
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-LMBGNN79M17H703S
C = IT

Firmato digitalmente da: D'AMATO GIUSEPPE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI SALERNO
Data: 04/02/2025 12:45:57

Avv. Giuseppe D'Amato & Avv. Giovanni Lamberti
Via G. Napodano, n.10 - 84129 SALERNO
Tel. e Fax 089/2962933

Ecc.mo TAR Campania - Napoli

Motivi aggiunti

Nel ricorso 649/2025

Sezione IV

Per: il **dott. Luigi Pisapia**, nato a Salerno (SA) il 13/11/79 e residente in Baronissi (SA) alla via Giovanni Nicotera, n. 16, C.F.: PSPLGU79S13H703R, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via G. Napodano, n.10, presso l'avv. Giuseppe D'Amato, del Foro di Salerno, C.F.:DMTGPP74E28C262W, il quale con l'avv. Giovanni Lamberti, del Foro di Salerno, C.F: LMBGNN79M17H703S, sia congiuntamente che disgiuntamente, lo rappresentano e difendono ai fini della presente procedura, in forza di mandato sul ricorso introduttivo. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax: 089/2962933 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: avvgiuseppedamato@pec.it; avvgiovannilamberti@pec.it;

contro: il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex* legge in Napoli alla Via Armando Diaz, 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, rappresentato e difeso nel giudizio contraddistinto con Numero Registro Generale: 13751/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, dall''Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nella persona dell'avv.to dello Stato Paolo Fernandes;

nonché: il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n.55 e domiciliato *ex* legge in Napoli alla Via Armando Diaz, 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, rappresentato e difeso nel giudizio contraddistinto con Numero Registro Generale: 13751/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, dall''Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nella persona dell'avv.to dello Stato Paolo Fernandes;

e nei confronti di: dott.ssa **Rosalba Pinto**, nata il 29/11/1988 in Castellammare di Stabia (NA), C.F. PNTRLB88S69C129N, residente in Nola (NA) alla via San Paolo Bel Sito, n.33, quale controinteressato;

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelativa,

a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.2);

b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;

Nonché per la declaratoria

c) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;

d) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.

Premesso che

A. Il Dott. Pisapia Luigi, con atto notificato in data 6/12/24 alle parti resistenti e, nei confronti del controinteressato in data 10/12/24, il cui processo notificatorio si perfezionava in data 21/12/24 per il mancato ritiro del plico trasmesso a mezzo servizio postale entro 10 gg dal emissione del CAD, proponeva innanzi al TAR per il Lazio - Roma ricorso

"Avverso e per l'annullamento

a) *del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);*

b) *ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i*

provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;

Nonché per la declaratoria

c) *della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;*

d) *conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio"*

B. Il ricorso, nel quale veniva avanzata anche domanda di sospensiva, veniva regolarmente iscritto al Numero Registro Generale: 13751/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma;

C. Dapprima in data 12/01/25, e poi in data 24/01/25, si costituivano per la fase cautelare le parti resistenti, a mezzo Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv.to dello Stato Paolo Fernandes;

D. All'esito dell'udienza cautelare del 24/01/25, con ordinanza n. 1437/2025, pubblicata il 24/01/25, il collegio ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli;

E. Il Dott. Pisapia Luigi, con atto notificato in data 04/02/25 alle parti resistenti e portato per la notifica nei confronti del controinteressato in data 04/02/25, riassumeva il predetto giudizio proponendo innanzi al TAR per la Campania - Napoli ricorso in riassunzione

"Avverso e per l'annullamento

a) *del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);*

b) *ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i*

provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;

Nonché per la declaratoria

c) *della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;*

d) *conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio"*

F. il ricorso in riassunzione in parola, nel quale veniva avanzata anche domanda di sospensiva, veniva regolarmente iscritto al Numero Registro Generale: 649/2025 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli ed assegnato alla Sezione IV;

G. In un uno al deposito del ricorso in riassunzione è stata prodotta dal deducente istanza per l'udienza in Camera di Consiglio per la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, e che ad oggi detta udienza non è stata ancora fissata;

H. nelle more veniva pubblicato il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, mai comunicato né altrimenti conosciuto, con il quale veniva approvata la graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania (allegato n.2), di cui ai presenti motivi aggiunti;

I. I fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso qui si intendono per richiamati e trasfusi.

Tanto premesso in fatto

il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, mai comunicato né altrimenti conosciuto, con il quale veniva approvata la graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché l'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.2), sono palesemente nulli, invalidi, inefficaci, ingiusti ovvero

illegittimi e, pertanto, **previa sospensione**, tali vanno dichiarati ovvero vanno annullati per i seguenti

Motivi di diritto

A) Invalidità derivata.

I provvedimenti oggetto dei presenti motivi aggiunti sono affetto da un'invalidità derivata in virtù dei motivi di ricorso già proposti e diretti a conseguire l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario.

In tale contesto si ripropongono, anche avverso il decreto e la graduatoria qui impugnati, i motivi di ricorso.

I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 co. 1 e 8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023), degli artt. 3 co. 1, 8 e 11 del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B di detto ultimo decreto ministeriale, così come nel citato art. 8 del Bando - omessa valutazione del titolo di studio indicato quale titolo di accesso.

Al deducente **non è stato attribuito alcun punteggio per il titolo di studio indicato quale titolo di accesso congiunto a quello di abilitazione all'insegnamento** alla specifica classe di concorso A030, Musica nella scuola secondaria di I grado, conseguito per effetto del superamento del concorso straordinario art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e conseguente conferma in ruolo e presa di servizio.

Come rappresentato nel ricorso già iscritto sul ruolo, il ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso in parola ha indicato quale titolo di accesso, oltre quello di abilitazione all'insegnamento, il diploma accademico di II livello, conseguito in data 25/09/12 presso il Conservatorio statale di Musica "Giuseppe Martucci" Salerno, con votazione 110 su 110, (allegato n.4 del ricorso originario), trasformata in centesimi ai fini della valutazione concorsuale nel valore di 100.

Ed infatti, ai fini dell'ammissione alla partecipazione della riferita procedura concorsuale, all'art. 4 co.1 del Bando di concorso, così come all'art. 3 del D.m. n. 205 del 26 ottobre 2023 dai citati articoli era richiesto da parte dei candidati il possesso ***"congiuntamente dei seguenti titoli:***

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente".

In ragione già della sola normativa sopra richiamata, risulta evidente che, essendo espressamente previsto il possesso "congiunto" di due diversi titoli, quali quello di studio e quello di abilitazione, per la partecipazione al concorso in parola, gli stessi debbano essere entrambi valutati, con l'attribuzione del punteggio previsto dalla richiamata Tabella dei titoli di cui all'allegato B del D.M. n. 205/23.

Ma vi è di più, gli artt. 8 e 11 del D.M. n.205 del 16 ottobre 2023, così come l'art. 8 del Bando, prevedono espressamente che i titoli valutabili nel concorso in parola, ivi compresi quelli di accesso, devono essere valutati in ragione dei parametri di cui alla **Tabella Valutazione Titoli** allegata al D.M. n.205 del 16 ottobre 2023.

Ebbene in detta tabella, nella sezione relativa ai titoli di accesso, e specificatamente alla lettera A.1.1 indica le modalità di calcolo per l'attribuzione del punteggio da assegnarsi a detti titoli, e quindi a quello di studio posseduto dal ricorrente:

Lettera	Titolo	Punti
A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo nonsia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti **punti 3,75**	Se $p \leq 75$: **0 punti** se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$ **punti** arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi

Dalla richiamata tabella è quindi espressamente indicato che i titoli di accesso congiuntamente posseduti dal ricorrente devono essere calcolati in ragione della formula sopraindicata.

Ciò posto, il titolo di studio indicato dal Dott. Pisapia, quale uno dei due titoli di accesso congiuntamente richiesti, andava valutato in ragione del voto conseguito, trasformato in centesimi, e dei parametri di calcolo indicati nell'allegato B - Tabella valutazione titoli - alla lettera A.1.1 (formula indicata: p-75:2). Quindi, nel caso che qui ci occupa, i**l deducente, per il titolo di studio dichiarato, ha diritto ad ulteriori 12,5 punti nella sezione relativa ai titoli di accesso - tipologia A.1.1 dell'allegato "B" del D.M. 205/23**, Tabella Valutazione Titoli, richiamata dal Bando, come specificato nel seguente calcolo: punteggio conseguito in centesimi pari a 100 -75:2=12,5.

Al contrario, **nel redigere la graduatoria in questione, l'Amministrazione Scolastica, come detto, in violazione della sopraindicata normativa, è incorsa in un evidente errore laddove non ha attribuito alcun punteggio a detto titolo di accesso, valutando unicamente l'ulteriore titolo di accesso costituito dall'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso conseguito per il superamento del concorso straordinario, e per il quale sono stati assegnati correttamente 5 punti.**

Concludendo sul punto, il Dott. Pisapia Luigi secondo **la corretta stima dei titoli di accesso di cui alla l**ettera A.1.1 della richiamata tabella ha diritto al riconoscimento di un punteggio ulteriore di 12,5 per il titolo di studio sopraindicato che andrà sommato a quello di 5 punti per l'ulteriore titolo di accesso costituito dall'abilitazione, correttamente determinato e riconosciuto dall'Amministrazione Scolastica.

È qui sufficiente ribadire che di per sè il solo riconoscimento di tale ulteriore punteggio, con conseguente adeguamento del punteggio totale assegnabile ai titoli posseduti dal deducente, pari a 40, anziché di punti 27,5, comporterà un incremento del punteggio complessivo del medesimo pari a 231,5, (219 riconosciuti + 12,5) con sua collocazione al primo posto della della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania, qui impugnata.

II) <u>Violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico –</u>

Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B al D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 richiamata nel predetto art. 8 del Bando -Violazione dell'art. 6, Legge 241/1990 - omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto alla lettera A.1.2 del richiamata tabella per l'abilitazione specifica conseguita.

Come già dettagliatamente argomentato nella premessa in fatto del ricorso iscritto sul ruolo, il deducente ha indicato tra i titoli di accesso di cui alla pagina 2 dell'allegata domanda di partecipazione al concorso in parola (all. n.3 del ricorso in riassunzione e del ricorso innanzi al TAR Lazio -Roma) l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, conseguita per effetto dell'abilitazione per conferma in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato da concorso straordinario ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021, superato con votazione 127,25 su 150, trasformata in centesimi ai fini della valutazione concorsuale (allegati nn.5, 6 e 7 del ricorso originario).

Ed infatti, il deducente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal D.M. 108/2022 (allegato n.18 del ricorso originario), dal D.D.G. 1081/2022, cd Bando (allegato n.19 del ricorso originario) e dall'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, superando la stessa e ponendosi al terzo posto della graduatoria di merito per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado per la Regione Sardegna, approvata con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale Prot. MIUR AOODRSA Registro Ufficiale n.0011837.30-05-2023 (allegati nn. 20 e 21 del ricorso originario). Lo stesso ha svolto il periodo annuale di formazione e superata la relativa prova (allegato n.6 del ricorso originario), e quindi immesso in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato del 01/09/23 con l'Istituto comprensivo Sorso (allegato n.7 del ricorso originario).

Per quanto qui rileva preme sottolineare che l'art. 19, co. 3 del D.M. 108/2022 (allegato n.18 del ricorso originario) prevedeva espressamente che *"A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato"*; ed ancora al comma 4 del citato articolo che

"All'atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi".

Alla conclusione quindi di tale iter il Dott. Pisapia ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, titolo di accesso "congiunto" alla procedura concorsuale per cui è causa, correttamente valutato dalla Amministrazione Scolastica nella sezione titoli di accesso A.1.1 applicando il seguente calcolo: punteggio conseguito in centesimi 85-75:2=5 punti.

Tuttavia, la tabella dei titoli valutabili - allegato B del DM 205/23, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso, specificatamente alla lettera A.1.2, assegna un ulteriore punteggio di 12,50 *"in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1"* per tale specifico titolo di accesso. Ed infatti, in detto allegato nella sezione A relativa alla valutazione dei titoli di accesso, alla lettera A.1.2 così è dato leggere: *"In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Punti 12,50*

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali".

Ebbene, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito dal deducente per effetto del superamento del concorso straordinario ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e quindi per conferma in ruolo e presa di servizio con contratto a tempo indeterminato, rientra appunto tra i casi di *"abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso"* di cui alla predetta lettera A.1.2 della richiamata Tabella. E ciò, non solo perché l'art.. 59, comma 9-bis, del **Decreto Legge 73/2021** (convertito nella **Legge 106/2021**) struttura tali concorsi straordinari con percorsi selettivi tra i candidati, fondati sul superamento di prove centrate sulla valutazione delle competenze disciplinari e didattiche, sul confronto dei titoli posseduti, e sulla valutazione di un periodo di prova e di formazione, ma anche perché l'**equiparazione** dell'abilitazione conseguita attraverso tali **concorsi straordinari** e un'**abilitazione specifica "tradizionale"** è regolata dal Decreto Legge 126/2019, convertito in **Legge 159/2019**, nello specifico dal **comma 3-bis dell'art. 1, che così recita:** ***"Il concorso straordinario di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è equiparato a tutti gli effetti***

all'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124.".

In ragione quindi del quadro normativo sopraindicato, il ricorrente ha diritto altresì, e ciò anche nell'ipotesi di diniego all'ulteriore punteggio indicato per il titolo di studio, ad ulteriori 12,5 punti nella sezione relativa ai titoli di accesso - tipologia A.1.2 del sopraindicato allegato B - Tabella valutazione titoli -, quale punteggio "aggiuntivo" al punteggio ottenuto dai titoli di accesso valutati secondo i parametri di cui alla lettera A.1.1 del richiamato allegato.

Come avuto modo di precisare nella premessa in fatto del ricorso iscritto sul ruolo, **il mancato riconoscimento del punteggio** per il titolo qui reclamato **è dipeso dall'erronea interpretazione della Commissione** laddove con comunicazioni del 07 e 08 ottobre 2024 (allegati nn. 16 e 17 del ricorso originario), nel rigettare il reclamo in autotutela presentato dal ricorrente su tale specifica doglianza (allegato n. 15 del ricorso originario) ha apparentemente giustificato il proprio operato con le laconiche seguenti motivazioni: *"la sottocommissione, non avendo la SV inserito il titolo di cui al punto A.1.2, non può materialmente aggiungere nella sezione titoli valutabili un altro titolo"*, ed ancora che *"il problema è che materialmente non si può inserire un titolo in piattaforma se non è stata aperta la sezione"*, ed in ultimo, ad integrazione delle precedenti argomentazioni formulate, che *"alla luce dell'Allegato B DM 205/2023 e in particolare della FAQ MIM n. 16 il punteggio di cui al punto A.1.2 non può essere riconosciuto"*.

Ebbene, va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla Amministrazione Scolastica, il titolo in questione era stato debitamente inserito dal ricorrente tra i titoli di accesso di cui alla sezione A della domanda di partecipazione al concorso in parola, e per cui lo stesso, essendo un titolo di abilitazione ottenuto a mezzo di procedure selettive, come dettagliato dal ricorrente nella riferita istanza di partecipazione, doveva essere valutato automaticamente anche in merito al punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della riferita tabella dei titoli, richiamata dal Bando di concorso.

Secondariamente, i provvedimenti di rigetto del reclamo in autotutela sono privi di una motivazione esaustiva e non hanno tenuto conto degli errori materiali riscontrati nella valutazione dei titoli. La mancata motivazione rende i provvedimenti qui impugnati illegittimi e violativi dell'art. 3 della legge 241/1990.

In terzo ordine, detti provvedimenti di rigetto sono altresì illegittimità e quindi vanno annullati, in quanto resi in violazione **dell'art. 6, Legge 241/1990 e del principio del soccorso istruttorio.**

Ed infatti, se anche per assurdo fosse vera la circostanza addotta dalla Amministrazione secondo la quale detto titolo, già inserito nella sezione A della domanda di partecipazione, "dopo poche righe" andava nuovamente inserito in un'ipotetica sotto-sezione A.1.2 della stessa, si tratterebbe ad ogni modo di un **errore materiale facilmente riscontrabile** dall'Amministrazione. Quest'ultima, proprio in ragione di tutti i dettagli forniti dal deducente nella sezione che precedeva in merito al titolo in questione, avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'errore e procedere alla correzione, senza penalizzare il candidato. D'altronde, in un primo momento la Commissione, in riscontro alle osservazioni del deducente, implicitamente riconoscendo il diritto dello stesso a tale punteggio aggiuntivo, affermava che *"il problema è che materialmente non si può inserire un titolo in piattaforma se non è stata aperta la sezione"*. In altre parole l'Amministrazione ammetteva di non essere in grado di provvedere a tale correzione per problemi tecnici!

In ragione quindi delle argomentazioni di cui ai riferiti provvedimenti di rigetto, l'Amministrazione Scolastica, in sede di redazione della conseguente graduatoria di merito, qui impugnata, non ha assegnato il punteggio aggiuntivo di cui alla lettera A.1.2 al deducente, realizzando così l'ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B al D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 richiamata nel predetto art. 8 del Bando, nonché dell'ulteriore normativa sopra richiamata.

È opportuno qui ribadire che, laddove fossero riconosciuti sia i 12,5 punti per il titolo di studio dichiarato quale titolo di accesso per i motivi e le causali di cui al punto di diritto n.1) del presente ricorso, che gli ulteriori 12,5 punti per il cd punteggio aggiuntivo, qui argomentato, il ricorrente otterrebbe un punteggio totale di 50 per i titoli posseduti, pari alla massima misura consentita dall'art. 8 co. 5 del Bando e dell'art. 8 co. 5 del D.M. 205/23, anziché di punti 27,5 riconosciuti dall'Amministrazione Scolastica. Per l'effetto di tale incremento il Dott. Pisapia conseguirebbe un punteggio di tutte le prove concorsuali e

valutazione titoli pari a **241,50, ponendosi al primo posto della contestata graduatoria di merito, così come rettificata, relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania.**

Ad ogni modo, di per sè anche il solo riconoscimento di tale ulteriore punteggio di 12,50 per la lettera A.1.2 della richiamata Tabella, con conseguente adeguamento del punteggio totale assegnabile ai titoli posseduti dal deducente, pari a 40, anziché di punti 27,5, comporterà un incremento del punteggio complessivo del medesimo **pari a 231,50**, (219 riconosciuti + 12,5) con sua collocazione al primo posto della graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania, qui impugnata.

III) <u>Violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) e della Tabella Valutazione Titoli allegata sub B al D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 richiamata nel predetto art. 8 del Bando - Violazione dell'art. 6, Legge 241/1990 - omessa attribuzione del punteggio previsto alla lettera B.4.1 del richiamata tabella per l'abilitazione specifica conseguita.</u>

Nella denegata ipotesi il Dott. Pisapia non avesse diritto agli ulteriori punteggi sopra previsti per i titoli di accesso, al medesimo spetterebbero ulteriori **12,5 punti** nella sezione relativa ai **titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale - tipologia B.4.1 del riferito allegato B - Tabella valutazione titoli, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso -,** in ragione del conseguimento del sopraindicato titolo di Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, ottenuto per il concorso straordinario art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio. Ed infatti la citata tabella alla lettera B.4 prevede espressamente:

B.4	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	Punti
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (**per ciascun titolo**)	**12,50**

È evidente che la procedura concorsuale ex art 59 comma 9 bis D.L. 73/2021, meglio descritta al punto di diritto n.2) del presente atto, costituisce un titolo valutabile in ragione della citata tabella secondo la lettera B.4.1.

A nulla rileva, nel caso di specie, che tale titolo non sia stato inserito dal deducente nella specifica sezione della domanda di partecipazione al concorso, consistendo tale circostanza un mero errore materiale, facilmente riscontrabile dall'Amministrazione Scolastica. Ed invero, tale titolo era stato già dettagliatamente indicato dal ricorrente alla pagina n.2 della riferita domanda tra i titoli di accesso. Ciò posto, in virtù dell' art. 6, Legge 241/1990 e del principio del soccorso istruttorio, l'Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto rendersi conto che, nonostante l'inserimento impreciso, il titolo in questione era comunque ampiamente documentato e identificabile all'interno della domanda, e pertanto non vi era alcuna ragione per escluderlo dalla valutazione del punteggio di cui alla lettera B.4.1 della richiamata tabella.

La mancata applicazione del soccorso istruttorio ha determinato un grave pregiudizio per il ricorrente, privandolo della possibilità di vedersi riconosciuto il punteggio ulteriore di 12,50 punti per un titolo legittimamente posseduto e dichiarato, e ha determinato un risultato finale ingiusto nella graduatoria.

Pertanto, si chiede che la graduatoria rettificata venga annullata e che, in applicazione del principio di soccorso istruttorio, il titolo del ricorrente venga regolarmente valutato, con il conseguente adeguamento del punteggio complessivo del medesimo pari a 231,50, (219 riconosciuti + 12,5) con sua collocazione al primo posto della della graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per le Regione Campania, qui impugnata.

IV) Violazione /o falsa applicazione degli artt. 5, 8, e 9 del Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) – violazione e /o falsa applicazione degli artt.8, 11 e 12 del D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 - violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 15 del DPR 487/1994 - violazione e /o falsa applicazione dell'art.35 del D. Lgs. 165/2001 – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - travisamento dei fatti – mancanza assoluta di motivazione.

La vicenda sottoposta al nostro esame assume i contorni del grottesco se solo si considera il fatto che il deducente, pur avendone pieno diritto, non figura nella graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030.

Detta palese illegittimità è stata prontamente portata all'attenzione dell'Amministrazione Scolastica con espressa richiesta del deducente di rettifica del punteggio in via di autotutela, senza tuttavia sortire alcun positivo effetto.

In tale contesto il mancato inserimento in graduatoria del Dott. Luigi Pisapia al posto n.1 (o in diversa posizione in relazione al punteggio riconosciuto) della graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030, con punteggio 241,50, ovvero 231,50, o ancora del diverso punteggio riconosciuto, come sopra meglio specificato, senza dubbio rappresenta una cogente violazione:

a) delle norme della lex specialis (Bando di concorso (Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.0002575 del 6 dicembre 2023) **che governano lo svolgimento della prova d'esame nonché la valutazione delle prove e la conseguente formazione delle graduatorie, rintracciabili negli artt.5, 8 e 9 del Bando;**

b) delle norme del D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 che disciplinano la valutazione delle prove d'esame e dei titoli del concorso per l'assunzione del personale docente (art.8); l'indicazione dei titoli valutabili e del relativo punteggio (art.11) e la formazione delle graduatorie finali di merito (art.12);

c) delle norme generali di accesso al pubblico impiego mediante concorso e della disciplina delle prove di esame, della loro valutazione e della formazione delle graduatorie finali di cui al **D.P.R. n.487/1994 (artt.3, 8 e 15) ed al D. Lgs. n.165/2001 (art. 5);**

d) degli artt.3 e 97 Cost. laddove il ricorrente è stato ingiustamente riservato un trattamento diverso e deteriore rispetto agli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e sono collocati correttamente in graduatoria con il punteggio loro spettante (art.3), con ciò impedendo ad un soggetto meritevole e vincitore di concorso di accedere al lavoro pubblico quale diretto corollario del principio di buon andamento ed efficienza (art.97).

Se ciò non bastasse la mancata corretta valutazione dei titoli del ricorrente si risolve, altresì, in un solare travisamento dei fatti laddove il dott. Pisapia non è utilmente collocato in graduatoria con il suo punteggio.

Sulla scorta delle denunciate violazioni non è chi non vede il lapalissiano diritto del deducente ad essere inserita al posto n.1 (o in diversa posizione in relazione al punteggio riconosciuto) della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030, con punteggio 241,50, ovvero 231,50, o ancora del diverso punteggio riconosciuto, come sopra meglio specificato.

V) <u>Istanza di sospensione.</u>

La sospensione cautelativa degli atti in questione, è senza dubbio concedibile per la contemporanea presenza tanto del fumus boni iuris che dal periculum in mora.

Con specifico riguardo al fumus boni iuris la illegittimità tanto dell'azione quanto degli atti amministrativi concretamente adottati è palese per l'evidente circostanza che il ricorrente non è stato inserita nella graduatoria di merito al posto corrispondente al punteggio posseduto.

In merito al periculum in mora è ravvisabile nel fatto che, nelle more della decisione di merito, verosimilmente saranno terminate le procedure di assunzione dei docenti vincitori di concorso anche mediante scorrimento della graduatoria cosicché la mancata urgente possibilità per il ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio dovutogli con sua collocazione alla posizione n.1 o in quella diversa in relazione al punteggio riconosciuto della graduatoria di merito del concorso in questione, gli arrecherebbe un sicuro ed irreparabile danno in quanto non le permetterebbe di poter ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed estenderebbe i suoi effetti pregiudizievoli anche sulla parte Pubblica che dovrà provvedere al relativo risarcimento ovvero a stravolgere le assunzioni già effettuate.

<u>P.Q.M.</u>

il **dott. Luigi Pisapia**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, **<u>previa</u> adozione dei richiesti provvedimenti cautelari collegiali**

<u>Chiede e conclude</u>

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia:

A) accogliere il ricorso originario nonché i presenti motivi aggiunti, per i motivi innanzi espressi, e per l'effetto:

A.1) annullare:

➢ Il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0061686 del 9 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché l'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1 del ricorso originario);

➢ il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, mai comunicato né altrimenti conosciuto, con il quale veniva approvata la graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché l'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.2 dei presenti motivi aggiunti),

➢ i provvedimenti del 07 e 08 ottobre 2024 (allegati nn.16 e 17 del ricorso originario) di rigetto al reclamo in autotutela proposto e ove e per quanto occorra tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente;

B.) dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente:

➢ ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM;

➢ ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.

C) il tutto con vittoria di compenso di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo;

D) ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 488/99, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile e si evidenzia che con il presente ricorso per motivi aggiunti, non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di impugnazione di un secondo atto dipendente dall'atto oggetto del ricorso principale, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e con i Motivi aggiunti.

E) <u>In via istruttoria</u> si chiede sin d'ora, di acquisire presso l'Amministrazione convenuta tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio e si producono i documenti sopra indicati e di cui all'indice.

Salerno, 10 febbraio 2025

Avv. Giovanni Lamberti ***Avv. Giuseppe D'Amato***

Firmato digitalmente da

GIOVANNI LAMBERTI

CN = GIOVANNI LAMBERTI
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-LMBGNN79M17H703S
C = IT

Firmato digitalmente da: D'AMATO GIUSEPPE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI SALERNO
Data: 10/02/2025 12:28:21

Pubblicato il 06/03/2025

N. 01826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luigi Pisapia, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe D'Amato e dall'Avv. Giovanni Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano *ex lege*;

nei confronti

Rosalba Pinto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA

Registro Ufficiale 0061686 del 9 1 di 23 Avv. Giuseppe D'Amato & Avv. Giovanni lamberti Via G. Napodano, n.10 – 84129 SALERNO Tel. e Fax 089/2962933 ottobre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.1);

b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente;

Nonché per la declaratoria

c) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM; d) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.

quanto ai motivi aggiunti:

a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, con il quale è stata pubblicata la graduatoria rettificata di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado", nonché dell'allegata graduatoria per la Regione Campania (allegato n.2);

b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa la eventuale scheda valutazione titoli del ricorrente e i provvedimenti di rigetto del 07 e 08 ottobre 2023 al reclamo in autotutela presentato dal deducente; Nonché per la declaratoria

c) della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 241,50, ovvero punti 231,50 anziché punti 219 già riconosciuti dal MIM; d) conseguentemente del diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n.1 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A030 - "Musica nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Campania ovvero al posto ad esso spettante con punti 241,50, ovvero punti 231,50, tenuto conto delle precedenze previste dal Bando di concorso per i candidati a pari punteggio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:
- il ricorrente – candidato, per la Regione Campania, nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A030 ("Musica nella scuola secondaria di I grado") e collocato in graduatoria con un punteggio complessivo di 219 (di cui: 191,5 per le prove concorsuali e 27,5 per i titoli posseduti) – ha impugnato gli atti della procedura, nella parte in cui non gli avrebbero riconosciuto, per i titoli: a) il punteggio ulteriore di 12,5 *ex* punto A.1.1 dell'allegato "B" del D.M. 205/23, Tabella Valutazione Titoli, richiamata dal Bando (allegati nn. 13 e 14) per il diploma accademico di II livello; b) il punteggio ulteriore di 12,5 *ex* punto A.1.2 del sopraindicato allegato B - Tabella valutazione titoli, per l'Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030, ottenuta col superamento del concorso straordinario *ex* art. 59 comma 9*bis* D.L. 73/2021 e della conseguente

presa di servizio; c) comunque, il punteggio ulteriore di 12,5 *ex* punto B.4.1 del riferito allegato B - Tabella valutazione titoli - in ragione del conseguimento del sopraindicato titolo di Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A030: Musica nella scuola secondaria di I grado, ottenuto per effetto del superamento del concorso straordinario *ex* art 59 comma 9*bis* D.L. 73/2021 e della conseguente presa di servizio;

Rilevato che:

- riservata ogni valutazione di rito e di merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso è stato notificato ad uno soltanto di essi (Punto Rosalba, vd. dep. 4 febbraio 2025);
- inoltre è opportuno effettuare tale integrazione per pubblici proclami, tenuto conto del numero dei controinteressati, della natura della procedura e sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto:

- che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso (e dei motivi aggiunti), delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;
- che pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in

esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;

- fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 30 aprile 2025;

- manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Nicoletta Flammini

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

m_pi.AOODRCA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0081282.13-12-2024.h.16:45

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 – NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, regolamento recante "*Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13luglio 2015, n. 107*", che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";*
VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l'articolo 20, recante *"Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR"*;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";*
VISTO il Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* ed in particolare l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale, nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale

provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria Regione che delle ulteriori Regioni aggregate;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 90/2024, concernente *"Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575"*, ed in particolare l'Allegato 1 contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;
VISTO il Decreto Dipartimentale, n. 78 del 17 gennaio 2024, di rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale;
VISTO l'art. 4 del D.D. 2575/2023, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati, ed in particolare il comma 6 ai sensi del quale "*I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa*";
VISTO l'Allegato A al D.M. 205/2023, concernente i programmi di esame;
VISTO l'Allegato B al D.M. 205/2023, relativo alla valutazione dei titoli;
VISTO l'art. 9, comma 1 del D.M. 2575/2023, il quale dispone che "*Ciascuna graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'art. 13, commi 9 e 10 del Decreto ministeriale."*;
RICHIAMATO il proprio decreto, prot. n. 42696 del 19.07.2024, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A030;
CONSIDERATO che, per la classe di concorso A030 "Musica nella scuola secondaria di I grado", l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è responsabile di detta procedura e dell'approvazione, come da citati prospetti aggregazioni e riparto dei posti, delle relative graduatorie di merito per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia;
VISTO l'art. 12, comma 1, del D.M. 205/2023 inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito;
VISTE le graduatorie di merito compilate dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall'art. 12 del D.M. 205/2023;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente del quale "*Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*" nonché di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti e delle riserve ex lege da considerare nelle graduatorie di merito, in particolare, dalla Legge n. 68/1999, dal D. Lgs. n. 66/2010 e dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 61686 del 09.10.2024, di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A030 per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia;
CONSIDERATO che, a seguito delle rinunce all'immissione in ruolo pervenute, si rende necessario procedere all'integrazione e ripubblicazione della graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale *de qua*, per la classe di concorso A030 per la Regione Campania

DECRETA

Art. 1) Il presente decreto modifica e sostituisce il D.D. prot. n. 61686 del 09.10.2024, per la sola Regione Campania.
Art. 2) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso **A030 "Musica nella scuola secondaria di I grado"** per la Regione Campania, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Art. 3) La citata graduatoria viene trasmessa all'Albo del sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ettore Acerra
Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Firmato digitalmente da ACERRA ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

All'albo

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Concorso DD 2575/2023 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**
Classe di concorso: **A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO**
Posti a bando: **9**

Graduatoria integrata alla pos. 10 a seguito di rinuncia alle operazioni di reclutamento

Pos.	Cognome	Nome	Inclusione con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	PINTO	ROSALBA		88,00	100,00	43,25	231,25		
2	COPPOLA	GIOACCHINO		94,00	91,00	45,75	230,75	X	X
3	DE MARINO	ALESSANDRO		84,00	95,00	50,00	229,00	X	
4	GRANATELLO	LUCIA		92,00	100,00	37,00	229,00	X	
5	ROSSETTI	MARIA		92,00	100,00	36,25	228,25		
6	RAPOLLA	RICCARDO		92,00	89,00	29,75	210,75	X	X
7	GERMANO	GIOVANNI		86,00	98,00	19,50	203,50		X
8	GATTA	ETTORE		84,00	100,00	18,75	202,75		X
9	CONVERTITO	PAOLO		94,00	88,00	20,25	202,25		X
10	OBERTO	MATTEO		88,00	90,00	50,00	228,00		

* Precedenza a parità di punteggio *(art 5 c.4 DPR 487/1994)*

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A030 “Musica nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Campania, graduatoria approvata dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0081282 del 13 dicembre 2024, pubblicato in pari data, e segnatamente:

Pos.	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Riserva 30%	Titoli di riserva
1	PINTO	ROSALBA	88,00	100,00	43,25	231,25		
2	COPPOLA	GIOACCHINO	94,00	91,00	45,75	230,75	X	X
3	DE MARINO	ALESSANDRO	84,00	95,00	50,00	229,00	X	
4	GRANATELLO	LUCIA	92,00	100,00	37,00	229,00	X	
5	ROSSETTI	MARIA	92,00	100,00	36,25	228,25		
6	RAPOLLA	RICCARDO	92,00	89,00	29,75	210,75	X	X
7	GERMANO	GIOVANNI	86,00	98,00	19,50	203,50		X
8	GATTA	ETTORE	84,00	100,00	18,75	202,75		X
9	CONVERTITO	PAOLO	94,00	88,00	20,25	202,25		X
10	OBERTO	MATTEO	88,00	90,00	50,00	228,00		

Avv. Giovanni Lamberti

Firmato digitalmente da

GIOVANNI LAMBERTI

CN = GIOVANNI LAMBERTI
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-LMBGNN79M17H703S
C = IT